



Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax: 06-84912351

COMUNICATO STAMPA

Roma 9 luglio 2010

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente, dall' Avv. Arturo Perugini, dall'Avv. Luca Giraldi, dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Amedeo Citarella, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 8 luglio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(342) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MORATTI Massimo (Presidente della Società FC Internazionale Milano Spa), PREZIOSI Enrico (Socio di riferimento della Società Genoa Cricket & Football Club Spa) e delle Società FC INTERNAZIONALE MILANO Spa e GENOA CRICKET & FOOTBALL CLUB Spa - (nota N°. 8430/139pf09-10/SP/blp del 31.5.2010).

Il deferimento

Con provvedimento del 31 maggio 2010 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione, i Signori Massimo Moratti (Presidente della Società Football Club Internazionale Milano Spa), Enrico Preziosi (socio di riferimento della Genoa Cricket & Football Club Spa, nonché le Società Football Club Internazionale Milano Spa (più in avanti, Inter) e Genoa Cricket & Football Club Spa (più in avanti Genoa), per rispondere: il Moratti della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10 comma 1, C.G.S., per avere avuto contatti, finalizzati alla “compravendita” di alcuni calciatori, con l'inibito Sig. Preziosi; il Preziosi della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 19 comma 2, lettera a, C.G.S., che prevedono l'impossibilità, per i tesserati inibiti, di rappresentare la propria Società in attività rilevanti per l'Ordinamento sportivo, nonché della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10 comma 1, C.G.S. per avere concorso nella violazione del citato Sig. Moratti; la Società Inter Spa per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 C.G.S., per i comportamenti tenuti dal suo Presidente, la Società Genoa, ex art. 4 comma 2 C.G.S., per i comportamenti del suo socio di riferimento.

Secondo per la Procura federale, infatti, il Moratti e il Preziosi, in data 20 maggio 2009, per quanto dichiarato dallo stesso Preziosi all'emittente locale Telenord, si sarebbero incontrati a colazione e, in quella circostanza, nonostante l'inibizione ancora in essere del Preziosi avrebbero raggiunto un accordo sulla valutazione dei calciatori Motta e Milito. Tale accordo, ad avviso della Procura, sarebbe confermato, oltre che dall'intervista rilasciata dello stesso Preziosi all'emittente tv, anche dal fatto che Preziosi non ha mai smentito o rettificato in alcun modo le citate dichiarazioni, riprese anche da molte importanti testate giornalistiche.

Gli incolpati hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, memorie difensive.

L'Inter e Moratti, in sintesi, sostengono che il citato incontro del 20 maggio 2009 non possa essere considerato come una vera e propria trattativa di mercato; la Procura non avrebbe tenuto nel dovuto conto, innanzitutto, le dichiarazioni rese dagli stessi deferiti al collaboratore della Procura: Preziosi, infatti, nel corso della famosa colazione di lavoro, avrebbe semplicemente fatto menzione delle trattative, già in corso e gestite dal personale a ciò preposto, aggiungendo che durante l'incontro non si è parlato dell'importo globale dell'operazione né di contropartite tecniche; Zarbano, Amministratore Delegato del Genoa, dichiara che la valutazione finale dei due calciatori in questione, in nome e per conto del Genoa, è stata stabilita da lui, senza che Preziosi sia mai intervenuto negli incontri. Pertanto la difesa evidenzia come tutte le deposizioni dei soggetti tesserati sentiti contengano affermazioni opposte alla ricostruzione della Procura, quindi incompatibili con le conclusioni per cui si sarebbe

erroneamente giunti all'odierno deferimento. La difesa lamenta poi come la Procura non solo non abbia tenuto conto delle dichiarazioni rese dal Moratti ma che, anzi, le abbia considerate mendaci per il solo fatto che il Presidente dell'Inter ha detto di non essere stato a conoscenza dell'inibizione del Preziosi. Tale circostanza, sempre secondo la difesa, sarebbe comunque irrilevante, posto che, se anche Moratti avesse effettivamente conosciuto lo status di inibito del suo Collega del Genoa, ciò di per se stesso non avrebbe comportato alcuna violazione normativa. In conclusione, non solo la Procura non sarebbe riuscita a provare la sua tesi ma, anzi, gli elementi istruttori, letti nella loro interezza, rappresenterebbero una vera e propria prova positiva a discarico dei deferiti, restando dunque, dell'intero impianto accusatorio, solo un'ipotesi non provata.

Si conclude, pertanto, con la richiesta di proscioglimento del Dott. Moratti e della Società Inter da ogni contestazione di cui all'atto di deferimento.

Il Genoa e Preziosi, invece, evidenziano in primis, nelle loro memorie difensive, la violazione da parte della Procura federale, dell'art. 32, comma 11 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti (19-21 maggio 2009) per cui le indagini si sarebbero dovute concludere, in assenza di richiesta e concessione di proroghe eccezionali, entro l'inizio della successiva stagione sportiva (cosa che non sarebbe avvenuta nel caso in esame) e ciò senza che possa applicarsi, invece, la modifica regolamentare intervenuta il 28.5.09, successiva e pertanto, secondo la difesa, irretroattiva. A sostegno della tesi difensiva vengono citate precedenti decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale e Nazionale relative a casi, sempre secondo la difesa, identici al presente. Si sostiene, in sostanza, che il fatto storico della colazione oggetto di indagine sarebbe dovuto essere conoscibile alla Procura già il 20 maggio 2009; che l'assegnazione dell'indagine è datata 27 luglio 2009; l'acquisizione delle dichiarazioni audio è del 19 luglio 2009; il ricevimento della documentazione dall'Ufficio Tesseramenti è del 13 novembre 2009; l'audizione degli interessati termina il 22 dicembre 2009. Gli atti di indagine sarebbero perciò stati svolti, tardivamente e *contra legem*, tutti nella stagione sportiva 2009-10.

Nel merito, comunque, si evidenzia come tutti i soggetti ascoltati sui fatti abbiano confermato che le trattative relative ai trasferimenti dei giocatori sono state condotte solo ed esclusivamente dall'A.D. del Genoa, Zarbano, e dai dirigenti del club milanese, Ghelfi e Branca. Ci si lamenta, pertanto, che la Procura abbia ritenuto disciplinarmente rilevante un incontro svoltosi a negoziazioni ancora non iniziate in cui i due soggetti deferiti hanno solo fatto un accenno ai trasferimenti, senza che ciò potesse rivestire il minimo requisito di esistenza e rilevanza giuridica in quanto il Preziosi e il Moratti non avrebbero svolto alcun ruolo attivo (sempre secondo le tesi difensive) nella nota trattativa, limitandosi, nel corso di un incontro conviviale, ad operare meri riferimenti a trattative che sarebbero state poi portate avanti da altri dirigenti delle due Società. Per la difesa, insomma, l'incontro avuto fra gli odierni deferiti a colazione il 20 maggio 2009 non fu in alcun modo finalizzato a definire o anche solo ad impostare la trattativa di mercato, ma fu solo un colloquio riservato.

Si chiede pertanto, in via preliminare, l'improcedibilità del deferimento per violazione dell'art. 32, comma 11, C.G.S., vigente all'epoca dei fatti; in via principale, nel merito, il proscioglimento dei deferiti.

Alla riunione odierna sono comparsi i difensori dei deferiti (Avv. Grassani per Genoa e Preziosi, Avv. Raffaelli e Avv. Cappellini per Inter e Moratti) che hanno rassegnato le proprie conclusioni, dopo ampia discussione, riportandosi, sostanzialmente, alle proprie memorie difensive nonché, per la Procura federale, il Procuratore Federale Dott. Stefano Palazzi e il collaboratore Dott. Lorenzo Giua, che hanno ribadito le proprie tesi e chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Massimo Moratti: 3 (tre) mesi di inibizione;
- per il Sig. Enrico Preziosi: 6 (sei) mesi di inibizione;
- per la Società Inter Spa: € 45.000,00 (Euro quarantacinquemila/00) di ammenda;
- per la Società Genoa Spa: € 90.000,00 (Euro novantamila/00) di ammenda.

I motivi della decisione

La Commissione, al termine della propria attività, esaminati gli atti, le allegazioni istruttorie, e ascoltate le parti, rileva quanto segue:

Non può accogliersi l'eccezione preliminare sollevata dalla difesa che ipotizzava la violazione da parte della Procura federale dell'art. 32, comma 11 C.G.S.. Non essendoci stata, infatti, una formale denuncia da cui far decorrere il *dies a quo* per l'inizio delle indagini, non si può che prendere come punto di riferimento la lettera di incarico che il Procuratore invia al collaboratore, datata 27 luglio 2009; ad essa vengono allegati gli estratti, tratti dai rispettivi siti web, degli articoli dei vari quotidiani che danno risalto all'incontro Preziosi-Moratti: le date portate sulle stampe, fatte dai collaboratori della Procura, dei trafiletti sono tutte risalenti a non prima del 16 luglio 2009; ciò conferma, in mancanza di prova contraria, che le prime attività di indagine devono collocarsi in quei giorni, comunque senz'altro

successivi al 28 maggio 2009, data dell'entrata in vigore della modifica dell'art. 32, comma 11, C.G.S., che pone ora come limite alle indagini della Procura non più il 30 giugno ma il 31 dicembre. In tale ottica le indagini del caso che ci occupa (la *notitia criminis* è giunta alla Procura dopo il 28 maggio 2009) sono state concluse tempestivamente entro la fine dell'anno 2009 e, pertanto, non hanno violato alcuna norma, non necessitando di alcuna richiesta di proroga.

Nel merito risulta certo, per quanto dichiarato dallo stesso Preziosi al collaboratore della Procura, l'avvenuto incontro del 20 maggio 2009 fra i due odierni deferiti. In quella sede, sempre per ammissione del Preziosi, anche a seguito della citata intervista resa all'emittente tv Telenord e riportata (e mai smentita) sul sito web della stessa emittente, il patron del Genoa ha dichiarato di aver incontrato Moratti e di avere raggiunto un accordo sulla valutazione dei due calciatori (Motta e Milito) *"ci siamo stretti la mano"*; di non voler entrare nei dettagli ma di *"rilevare solo che dell'affare fa parte Acquafresca"*. Tale comportamento pare a questa Commissione assolutamente prodromico alla conclusione dei contratti, poi stipulati dagli amministratori delegati delle due Società, e pertanto integra gli estremi delle violazioni di cui al deferimento.

Non può infatti sostenersi, come fa la difesa del Genoa, che nell'incontro avvenuto fra Preziosi e Moratti i due deferiti non abbiano avuto alcun ruolo attivo, o non abbiano contribuito ad impostare o definire la trattativa, solo perché i contratti sarebbero poi stati perfezionati in un momento successivo da altri soggetti. Al contrario sembra potersi affermare che proprio l'incontro fra i due odierni deferiti, massimi esponenti delle due Società, sia stato momento fondamentale per la successiva piena definizione dell'accordo, che prende le mosse proprio da quella colazione di lavoro, intervenuta il 20 maggio 2009, al termine della quale il Sig. Preziosi era persino già in grado di dire che fra le contropartite tecniche sarebbe entrato il calciatore Acquafresca (circostanza poi puntualmente verificatasi).

Non pare possa attribuirsi eccessivo valore, come vorrebbe invece la difesa, ai distinguo che fa poi Preziosi in sede di audizione col collaboratore della Procura. Lungi, infatti, dallo smentire l'accaduto, il massimo dirigente genoano, di fatto, conferma di aver parlato col Moratti, quel 20 maggio, e proprio di quanto dichiarato all'emittente televisiva locale (*"Confermo di essermi incontrato a Milano con Moratti verso la fine di maggio 2009 e di aver parlato con lui di quanto ho dichiarato a Telenord"*).

Il Presidente interista, d'altra parte, doveva in ogni caso essere a conoscenza che il suo interlocutore era soggetto inibito (peraltro in seguito a nota vicenda, che ebbe vasta eco nell'ambiente sportivo, e portò, nel maggio 2005, all'inibizione del Preziosi per ben cinque anni) e, perciò, non avrebbe dovuto acconsentire ai contatti col Preziosi, rivelatisi poi di assoluta importanza ai fini della conclusione dell'accordo definitivo, circa il trasferimento dei citati calciatori.

Il dispositivo

Per tali motivi questa Commissione delibera di infliggere: al Sig. Enrico Preziosi l'inibizione di mesi 6 (sei); al Sig. Massimo Moratti l'inibizione di mesi 3 (tre); e per l'effetto, alla Società Genoa Cricket & Football Club Spa la sanzione pecuniaria di Euro 90.000,00 (Euro novantamila/00) di ammenda, e alla Società F.C. Internazionale Milano Spa quella di € 45.000,00 (Euro quarantacinquemila/00).

(306) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CIBOCCHI Alessandro (Calciatore attualmente svincolato) e PARRETTI Giorgio (Agente di calciatori) - (nota N° 7002/157pf09-10/SP/AM/ma del 23.4.2010).

Con atto del 23.4.2010, la Procura Federale ha deferito i Sigg.ri Alessandro Cibocchi e Giorgio Parretti per rispondere, il primo, della violazione dell'art. 1 C.G.S., in relazione all'art. 35, comma 1, Statuto della Lega Italiana Calcio Professionistico nonché, in concorso con il secondo, della violazione dell'art. 10 – ora art. 16 N°. 1 – del precedente regolamento per agenti, ed il secondo per la violazione dell'art. 1 C.G.S. in relazione al predetto art. 10 – ora art. 16 n. 1 – del precedente regolamento per agenti.

I deferiti, nelle rispettive memorie difensive, hanno sostanzialmente contestato il disvalore giuridico attribuito ai loro comportamenti, osservando, in particolare il Parretti, che l'incarico espletato sarebbe stato carente dei presupposti previsti dalle specifiche norme in materia, quali l'onerosità dello stesso e la stipula di un accordo.

All'inizio della riunione odierna è stata depositata dal Sig. Alessandro Cibocchi istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura federale ha espresso il proprio consenso.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Alessandro Cibocchi ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.S. [pena base per il Sig.

Alessandro Cibocchi, sanzione della squalifica per 6 (sei) giornate, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a 3 (tre) giornate da scontarsi in gare ufficiali;”];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l’art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate da scontarsi in gare ufficiali, al Sig. Alessandro Cibocchi.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

Il procedimento proseguiva per gli altri deferiti.

Alla riunione dell’8.7.2010, la Procura Federale ha quindi richiesto infliggersi al Sig. Parretti la sanzione della ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) il quale, invece, ha insistito per il proscioglimento.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

Le dichiarazioni rese in fase di indagine dai deferiti superano le deduzioni difensive contenute nelle rispettive memorie e provano, esaustivamente, la responsabilità in ordine agli addebiti sollevati.

È indubbia, difatti, l’esistenza del rapporto intercorrente tra il Cibocchi ed il Parretti, dotato esclusivamente di una procura verbale, finalizzato al reperimento, da parte del secondo, di una compagine sportiva per la quale tesserare il calciatore.

Attenzione particolare meritano le deduzioni del Parretti circa la inidoneità dell’attività prestata ad integrare i requisiti propri dell’incarico professionale, così come delineato dal Regolamento Agenti, che presupporrebbe l’onerosità dello stesso e la sua finalizzazione alla stipula di un contratto.

Al riguardo è bene osservare, soprattutto in ragione delle dichiarazioni rese in fase di indagine, che l’attività posta in essere è consistita nell’effettiva assistenza prestata affinché il Cibocchi fosse tesserato per il Bellinzona o, come poi è effettivamente avvenuto, per la Colligiana. L’aspetto oneroso o gratuito dell’incarico è irrilevante ai fini della determinazione della forma della Procura, che comunque deve essere rispettata, rilevando, esclusivamente, la funzione alla quale la stessa deve assolvere, ovvero la cura degli interessi di un tesserato.

Si deve pertanto concludere che l’assenza della necessaria procura scritta all’agente che ha comunque operato in favore del Cibocchi, infine tesseratosi per la Colligiana grazie all’opera del Parretti, e la consapevolezza della inidoneità del mero mandato verbale a creare i presupposti perché l’agente potesse validamente rappresentare il calciatore, integrano le violazioni di cui all’art. 1 C.G.S. in relazione alle fattispecie specificamente ascrivibili al deferito, che per tale motivo dovrà essere sanzionato ai sensi delle norme vigenti.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Parretti Giorgio la sanzione della ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

(344) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GAMARRA RUIZ Sebastian, FORLANI Alberto (Calciatori attualmente svincolati), Ennio MICHELI (Dirigente accompagnatore ufficiale della Società Brescia Calcio Spa), Antonio CORBELLINI (Allenatore tesserato per la Società Brescia Calcio Spa), Roberto CLERICI (Allenatore della squadra giovanissimi tesserato per la Società Brescia Calcio Spa) e della Società BRESCIA CALCIO Spa - (nota N°. 8487/726pf09-10/SP/MS/vdb del giorno 1.6.2010).

Letti gli atti;

Visto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 1 giugno 2010 nei confronti di

- il Sig. Sebastian Gamarra Ruiz, calciatore tesserato per la Società Brescia Calcio Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., con riferimento agli artt. 7, comma 1, e 16, comma 1, dello Statuto, ed in relazione all'art. 10, comma 2 C.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver disputato la gara Pergocrema – Brescia Calcio valevole per il campionato regionale giovanissimi nella stagione sportiva 2009 – 2010 nelle file della Società Brescia Calcio, senza averne titolo perché non ritualmente tesserato, così come descritto nella parte motiva;
- Il Sig. Alberto Forlani, calciatore tesserato per la Società Brescia Calcio Spa per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., con riferimento al paragrafo 3.1 del comunicato N°. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. relativo alla stagione 2009 – 2010 per aver disputato n. 2 gare del campionato regionale giovanissimi (Pergocrema - Brescia Calcio e Brescia Calcio - Atalanta), nella stagione sportiva 2009 – 2010, nelle file della Società Brescia Calcio, senza averne titolo per non aver ancora compiuto 12 anni di età;
- Il Sig. Ennio Micheli, Dirigente accompagnatore ufficiale della Società Brescia Calcio, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 10, comma 2, del C.G.S., per avere certificato la regolarità del tesseramento del giocatore Sebastian Gamarra Ruiz, e l'impiego del calciatore Alberto Forlani, in violazione delle norme federali di riferimento;
- Il Sig. Antonio Corbellini, allenatore tesserato per la Società Brescia Calcio, all'epoca dei fatti responsabile del settore giovanile della Società Brescia Calcio Spa per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. con riferimento agli artt. 7, comma 1, e 16, comma 1, ed in relazione all'art. 10, comma 2, C.G.S. nonché, avuto riguardo al paragrafo 3.1 del comitato ufficiale N°. 1 del Settore Giovanile Scolastico stagione 2009 – 2010, per aver contravvenuto ai principi di lealtà correttezza e probità per aver consentito che calciatori non ritualmente tesserati e/o non dell'età consentita venissero impiegati dalla propria Società in occasione di due gare di campionato;
- Il Sig. Roberto Clerici, allenatore della squadra giovanissimi tesserato per la Società Brescia Calcio, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. con riferimento agli artt. 7, comma 1, e 16, comma 1, ed in relazione all'art. 10, comma 2, C.G.S. nonché, avuto riguardo al paragrafo 3.1 del comitato ufficiale N°. 1 del settore giovanile scolastico stagione 2009 – 2010, per aver contravvenuto ai principi di lealtà correttezza e probità per aver consentito che calciatori non ritualmente tesserati e/o non dell'età consentita venissero impiegati dalla propria Società in occasione di due gare di campionato;
- La Società Brescia Calcio Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, in conseguenza delle responsabilità ascritte ai propri dirigenti ed ai propri tesserati.

Ascoltato il rappresentante della Procura Federale Dott. Giua il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: 15 (quindici) giorni di squalifica per Gamarra Ruiz, 1 (uno) mese di squalifica per Forlani, 1(uno) mese di inibizione per Micheli, 3 (tre) mesi di squalifica per Corbellini, 2 (due) mesi di squalifica per Clerici, 2 (due) punti di penalizzazione al Brescia Calcio da scontarsi nel Campionato Giovanissimi Regionali;

ascoltato altresì il difensore dei soggetti deferiti il quale ha concluso in via principale per la trasmissione degli atti al giudice di competenza ed in subordine per il proscioglimento dei soggetti deferiti o comunque per l'irrogazione di sanzioni minime;

Rilevato che, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 del C.G.S., questa Commissione “è Giudice di primo grado... per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, ...” mentre “le Commissioni Disciplinari Territoriali sono giudici di primo grado... per i campionati e le competizioni di livello territoriale”.

Considerato che si è quindi in presenza di una forma di competenza funzionale basata su un criterio oggettivo (la territorialità del campionato nell'ambito del quale l'illecito si presume essere stato commesso) e non soggettivo, cioè l'iscrizione del sodalizio con la sua prima squadra ad un campionato nazionale:

Valutato che la fattispecie in esame ha per oggetto fatti accaduti in un campionato giovanile di ambito locale, e pertanto non può trovare applicazione la previsione di cui all'art. 32, comma 8, con riferimento al 1° comma dell'art. 41, del medesimo C.G.S. poiché la stessa si riferisce ai casi in cui gli incolpati appartengono a Leghe diverse e quindi la competenza di questa Commissione prevale su quella delle Territoriali.

Preso atto dell'indirizzo giurisprudenziale determinatosi recentemente al riguardo dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, il Collegio deve dichiarare la propria incompetenza e rimettere gli atti alla Procura Federale perché adotti i provvedimenti del caso.

P.Q.M.

Dichiara la propria incompetenza a decidere sul deferimento e dispone la restituzione degli atti alla Procura Federale.

(332) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GUZZO Manuele (Calciatore attualmente tesserato per la Società AC Pisa 1909 SSD Srl (nota N°. 7816/248pf08-09/SP/AM/ma del 13.5.2010).

Con nota del 13.5.2010 la Procura federale, a seguito dell'esposto del 17.3.2008 della Società Cisco Roma trasmesso con nota 21.3.2008 dal Presidente della allora Lega Professionisti di Serie C (ora Lega Italiana calcio Professionistico), ha deferito il Sig. Guzzo Manuele, attualmente tesserato per la Società A.C. Pisa 1909 SSD a r.l. per sentirlo rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 27, comma 2 (ora 30 comma 2) dello Statuto federale in relazione all'art. 11 bis C.G.S. (ora art. 15 C.G.S.) per avere impugnato davanti al Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro con ricorso del 12 luglio 2006, in assenza della prevista autorizzazione del Consiglio federale, il Lodo emanato dal Collegio arbitrale presso la Lega Professionisti di Serie C di cui al C.U. N°. 30/C.A. del 10.6.2006, relativo alla decisione della controversia N°. 62/05 tra lo stesso e la suddetta Cisco Calcio Roma Srl per la quale era tesserato all'epoca dei fatti.

Con memoria difensiva tempestivamente pervenuta, l'incolpato ha eccepito la improcedibilità del deferimento per violazione dell'art. 32, comma 11 C.G.S.; la non perseguibilità della condotta ascrittagli, alla luce del vigente art. 30 ,comma 4 dello Statuto federale; l'avvenuto inoltro della richiesta dell'autorizzazione prevista dal previgente art. 27, comma 4 dello Statuto federale in data 17.6.2006.

Alla riunione dell'8.7.2010 il rappresentante della Procura federale ha chiesto irrogarsi la sanzione della squalifica di mesi 6 (sei) e € 1.000,00 (Euro mille/00) di ammenda; i difensori del deferito si sono riportati alla memoria in atti ed hanno concluso per il proscioglimento dell'incolpato.

Il deferimento non è fondato.

La Procura federale ha avuto notizia del comportamento ascritto all'incolpato con nota del 21.3.2008 del Presidente della allora Lega Professionisti di Serie C.

Con nota del 17.3.2008 inoltrata alla Lega, infatti, il difensore della Società Cisco Roma, controparte del Guzzo nei procedimenti arbitrale e di impugnativa del Lodo, richiedeva la certificazione relativa al Regolamento del Collegio Arbitrale vigente al momento dell'emissione del Lodo.

Stante detta richiesta, il Presidente della Lega, a sua volta, chiedeva alla Procura di eseguire gli accertamenti di competenza in ordine alla iniziativa promossa dal calciatore dinanzi all'A.G.O.

A seguito di tale sollecitazione, il 19 ed il 29.6.2008 (v. all.4 versato in atti), la Procura chiedeva alla Segreteria della Lega delucidazioni in ordine all'esito della udienza di discussione dinanzi al Giudice del Lavoro prevista per il 22.5.08 e, in data 3.12.2008, delegava alle indagini due collaboratori dell'ufficio (v. all.5).

Il 5.3.2009 veniva richiesta informativa alla Segreteria federale in ordine alla richiesta di deroga al vincolo di giustizia (v. all. 8); l'incolpato veniva sentito il 27.3 ed il 2.4.09 (v. all.11-12) e, nel corso della seconda audizione, metteva a disposizione della Procura la documentazione relativa al ricorso ex art. 412 quater C.p.c. (v. all.13).

Emerge, in definitiva, che gli atti di indagine, compiuti tra i mesi di marzo e aprile del 2009, si sono conclusi il 2.4.2009, con la seconda audizione dell'incolpato, a nulla rilevando le date della relazione conclusiva e del deferimento, non costituenti atti di indagine.

L'art. 32, comma 11, CGS, nella attuale formulazione vigente dal 28.5.2009, prescrive che, salvo proroghe eccezionali, le indagini relative a fatti denunciati nel periodo 1 luglio / 31 dicembre debbano concludersi entro la fine della stagione sportiva in corso; mentre quelle relative a fatti denunciati nel periodo 1 gennaio/30 giugno debbano concludersi entro il 31.12 della stagione sportiva successiva.

Prima della riforma la norma prevedeva che le indagini fossero concluse entro l'inizio della stagione sportiva successiva.

Le indagini riferite al caso in questione andavano, dunque, concluse entro il 30.6.2008, avendo la C.G.F. concesso una proroga generalizzata limitatamente ai fatti denunciati dopo il 15.4.2008 (v. Com. N°. 1/C.G.F. dell'8.7.2008).

Come del resto già ritenuto da questa Commissione (v. C.U. N°. 16 CDN del 7.9.2009), però, la mancata concessione della proroga alle indagini, non comporta la improcedibilità del deferimento, quanto la inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti successivamente alla scadenza del termine previsto dalla norma (in senso conforme v. anche Com. N°. 208/C.G.F. del 27.5.2009).

Considerato che l'indagine di che trattasi andava compiuta entro il 30.6.2008, ai fini dell'addebito dei fatti ascritti all'incolpato rilevano solo gli atti di indagine posti in essere entro tale data.

Al di là della circostanza che le indagini risultano essere state affidate ai Collaboratori solo il 3.12.2008 (v. all.5), l'unica documentazione acquisita entro il 30.6.2008 è la richiesta di certificazione del difensore della Società Cisco Roma (v. all. 2), di per sé inidonea a supportare, in mancanza di riscontri ritualmente acquisiti, l'affermazione della disciplinare responsabilità dell'incolpato.

Anche a volere superare tale assorbente rilievo, non può ignorarsi che il vigente art. 30, comma 4, Statuto federale, in cui risulta trasfuso il precedente art. 27, comma 2, riconosce "*il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente*" senza necessità di alcuna preventiva autorizzazione.

Trattasi, indubbiamente, di norma più favorevole all'incolpato che, alla luce del consolidato orientamento di questa Commissione, deve trovare applicazione anche nella fattispecie *de qua*.

Anche sotto tale profilo, pertanto, il fatto ascritto all'incolpato, ove utilizzabili gli atti di indagine, non configurerebbe una ipotesi di violazione del vincolo di giustizia.

P.Q.M.

Proscioglie il calciatore Guzzo Manuele dall'incolpazione.